

Accesso a documentazione inerente il procedimento di riconoscimento della malattia professionale

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INAIL - Sede di

FATTO

Il 5.2.2018 la Segreteria Provinciale di della Federazione (.....), in nome e per conto del proprio assistito, a seguito del diniego del 2/2/2018 al riconoscimento della malattia professionale da parte dell'Inail, chiedeva l'accesso e l'estrazione di copia di tutta la documentazione sia amministrativa che clinica posta a fondamento di tale provvedimento al fine di una sua eventuale impugnazione.

Con provvedimento del 12.2.2018, l'INAIL negava l'accesso richiesto in quanto afferente ad accertamenti medico legali e ispettivi per i quali l'art. 14, comma 4, del regolamento INAIL del 13.1.2000, recante "*norme per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla tutela della riservatezza delle informazioni*" non consente l'ostensione.

Con ricorso presentato al difensore civico della Regione e successivamente trasmesso per competenza a questa Commissione, il ricorrente impugna il rigetto oppostogli dall'Amministrazione rilevando che esso è in contrasto con l'art. 22 comma 3 della l. n. 241 del 1990 non essendo i documenti richiesti tra quelli indicati dall'art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

Ha fatto pervenire memoria al Difensore Civico della Regione l'Amministrazione resistente, confermando che il contenuto dell'art. 14 della delibera Inail e deducendo che in relazione alle dichiarazioni dei lavoratori e dei responsabili aziendali (riportate nel verbale medesimo) è stato ritenuto prevalente il diritto alla riservatezza.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.

Il diniego opposto da parte resistente in relazione all'indagine ispettiva e agli accertamenti medico-legali si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui all'art. 14 del regolamento INAIL del 13.1.2000, recante "*norme per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla tutela della riservatezza delle informazioni*".

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge le assegna non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso, in relazione agli accertamenti medico-legali (comma 4, lett. d) del citato regolamento) e agli accertamenti ispettivi (comma 4, lett. p) del citato regolamento), non potendo disapplicare le disposizioni regolamentari.

La Commissione ritiene il ricorso fondato e meritevole di essere accolto quanto a tutta la restante documentazione che ha portato al diniego del riconoscimento della malattia professionale, dovendo considerarsi certamente sussistente l'interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente all'accesso de quo, avendo ad oggetto atti al medesimo relativi ed in particolare all'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata. Il signor vanta altresì un interesse endoprocedimentale – ex artt. 7 e 10 della legge 241/90 - all'accesso richiesto.

Il diniego d'accesso, opposto dall'amministrazione, non appare giustificato in relazione alle dichiarazioni dei lavoratori e dei responsabili aziendali (riportate nel verbale medesimo), in quanto il diritto alla riservatezza deve, nel caso di specie, ritenersi recessivo rispetto al diritto del ricorrente all'accesso, ex art. 24 comma 7 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta quanto agli accertamenti medico-legali e agli accertamenti ispettivi e lo accoglie per il resto e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 9 aprile 2018)